Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

06012 2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente -

Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -

Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere -

Opposizione agl atti esecutivi- Opponibilità ordinanza rigetto sospensione; opponibilità provvedimento di rinvio; interesse a opporsi

Ud. 20/03/2012 CC

R.G.N. 3230/20

Cron. 6012 Rep.

C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3230-2011 proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SPA (società che ha incorporato SpA a seguito di fusione per incorporazione) e per essa, quale mandataria di SpA (denominazione assunta da SpA - Banca per la - in forma abbreviata SpA)

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

in persona del quadro direttivo, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA presso lo studio dell'avvocato , che la rappresenta e difende, giusta procura alla lite in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

SPA (già SpA) in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA presso lo studio dell'avv che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

SPA,

SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2806/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 13.1.2010, depositata l'8/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per la controricorrente (SpA) l'Avvocato che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Premesso in fatto.

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

<< **1.-** Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dell'8 maggio 2007, con la quale veniva revocata l'ordinanza di conversione del 2 maggio 2006 (oggetto di opposizione agli atti esecutivi), veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dal debitore esecutato veniva fissata un'udienza per l'emissione di una nuova ordinanza di conversione, con invito ai creditori a precisare i crediti in riferimento a tale nuova udienza; con la stessa ordinanza dell'8 maggio 2007 il giudice dell'esecuzione aveva fissato il termine per l'inizio del giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di conversione del 2 maggio 2006.

Il Tribunale di Roma ha basato la dichiarazione di inammissibilità su due *rationes decidendi*: la mancata integrazione del contradditorio nei confronti di J.V., non citata per il giudizio di merito quale mandataria di S.p.A, a sua volta mandataria di S.p.A., cessionaria del credito azionato in sede esecutiva; l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618, comma secondo, cod. proc. civ.

2.- Preliminare appare l'esame del quarto motivo, che è l'unico col quale il ricorrente censura la seconda *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

La censura è formulata per violazione e falsa applicazione dell'art. 618 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 99 e 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.

Sostiene il ricorrente, che, a seguito della sua opposizione avverso l'ordinanza di conversione (e proprio per le ragioni poste a base di tale opposizione) sarebbe stato indispensabile procedere alla sospensione dell'esecuzione <<*non potendo essere portata avanti da soggetti non legittimati e non aventi alcun titolo per interloquire nel giudizio di esecuzione*>>, sicché il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto dare, quali <<*atti indilazionabili, la fissazione di una nuova udienza per ridiscutere della istanza di conversione né la fissazione di un nuovo termine sino alla nuova udienza di conversione ai creditori per depositare la precisazione dei propri crediti...*>>. Pertanto, vi sarebbe stata una violazione dell'art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., per avere il giudice dell'esecuzione mandato <<avanti

Guida al Diritto
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

la esecuzione>>, malgrado non vi fossero creditori aventi titolo per dare impulso all'azione esecutiva.

Il motivo è infondato.

2.1.- La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione ex art. 618, comma secondo, cod. proc. civ. è corretta, sebbene la motivazione della sentenza impugnata necessiti delle seguenti precisazioni.

Il provvedimento "indilazionabile" del quale il debitore esecutato si è lamentato proponendo opposizione avverso l'ordinanza dell'8 maggio 2007 non è il provvedimento di revoca della precedente ordinanza di conversione (cui si fa cenno nella sentenza impugnata), poiché è del tutto ovvio che il debitore esecutato non avrebbe avuto interesse a dolersi dell'eliminazione, mediante revoca, di quello stesso provvedimento (ordinanza di conversione) che aveva fatto oggetto di una prima opposizione agli atti esecutivi.

Piuttosto, il debitore esecutato, per come è reso evidente anche dal tenore del quarto motivo di ricorso, si è lamentato della mancata sospensione del processo esecutivo, che, pure, aveva richiesto proponendo opposizione avverso l'ordinanza del 2 maggio 2006 (ordinanza di conversione).

Sebbene vi sia stato un andamento piuttosto anomalo della fase cautelare seguita a tale prima opposizione, risulta dalla sentenza e dagli atti di parte che questa si concluse appunto con l'ordinanza dell' 8 maggio 2007. Tale situazione processuale trova riscontro nel tenore dell'ordinanza quale sopra riportata, con cui il giudice dell'esecuzione, dopo aver dato i provvedimenti indilazionabili, ma anche aver rigettato l'istanza di sospensione, ebbe a fissare il termine per l'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'art. 618, comma secondo, cod. proc. civ.

Orbene, il debitore esecutato, piuttosto che insistere nell'opposizione originaria avverso l'ordinanza del 2 maggio 2006 (rispetto alla quale peraltro aveva perso interesse, essendo stato il provvedimento revocato dal g.e.), ha proposto un'autonoma opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza che il giudice dell'esecuzione ha adottato ai sensi dell'art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., a conclusione della fase cautelare della prima opposizione agli atti esecutivi.

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

Più in particolare, ha proposto opposizione avverso il provvedimento dell'8 maggio 2007, con il quale il giudice dell'esecuzione ha negato la sospensione del processo esecutivo. Pertanto, è di tale diniego che occorre occuparsi, non certo della revoca dell'ordinanza di conversione: quindi, l'opposizione agli atti esecutivi non ha ad oggetto tale ultimo provvedimento, che il giudice dell'esecuzione ha preso come "indilazionabile" ai sensi della prima parte del primo inciso del secondo comma dell'art. 618 cod. proc. civ., bensì il diniego dell'altro, ben più incisivo, provvedimento che il debitore aveva invocato, ai sensi della seconda parte dello stesso primo inciso dell'art. 618 cod. proc. civ. (come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 15 della citata legge n. 52 del 2006, a far data dal 1° marzo 2006), vale a dire il provvedimento di sospensione. Solo perché non accordata la sospensione ed in ragione del mancato accoglimento della relativa istanza, il debitore ha finito per dolersi –erroneamente qualificandoli come "indilazionabili"- dei provvedimenti consequenziali adottati dal giudice dell'esecuzione per far proseguire quel processo esecutivo, che il debitore voleva sospeso (vale a dire, in particolare, la fissazione di una nuova udienza per consentire ai creditori di precisare nuovamente i crediti ex art. 495 cod. proc. civ.).

2.2.- Dato quanto sopra, occorre occuparsi del rimedio esperibile dal debitore esecutato avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione di diniego della sospensione, adottato ai sensi del menzionato art. 618 cod. proc. civ.

Nel vigore delle norme originarie del codice di rito, la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto l'esperibilità del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso le ordinanze con le quali il giudice dell'esecuzione accoglieva o rigettava le istanze di sospensione del processo esecutivo ovvero accoglieva o rigettava le istanze di provvedimenti indilazionabili, rispettivamente ai sensi dell'art. 624 e dell'art. 618 cod. proc. civ. (che, nel testo originario, non prevedeva espressamente come provvedimento a sé stante quello della sospensione; e questo, tuttavia, veniva ricompreso nella ritenuta più ampia categoria dei provvedimenti indilazionabili: cfr. già Cass. n. 4278/91, nonché n. 6448/03), ritenendo –come da precedenti citati anche negli atti di parte (tra cui Cass. n. 10124/03, n. 2620/03, ed, ancora, n. 23847/08)- che, trattandosi di atti dell'esecuzione, fosse esperibile, in mancanza di apposito rimedio, quello, a carattere residuale, dell'art. 617 cod. proc. civ. (principio ribadito, di recente, da Cass. n. 5342/09, che tuttavia già distingue tra la tale disciplina e quella da seguire dopo le modifiche di cui appresso).

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

2.3.- I principi affermati da detta giurisprudenza non sono più attuali dopo la sostituzione dell'art. 624 cod. proc. civ. attuata dal decreto legge n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, nonché dalla legge n. 52 del 2006: il secondo comma di tale norma prevede, a far data dal 1° marzo 2006 (quindi con previsione applicabile al caso di specie *ratione temporis*) l'apposito rimedio del reclamo cautelare, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* cod. proc. civ.

Vi è negli scritti di parte il richiamo alle perplessità manifestate dai primi interpreti sull'applicabilità del reclamo cautelare alla sospensione ovvero al diniego di sospensione pronunciati, come nel caso di specie, a conclusione della fase cautelare del giudizio di opposizione agli atti ex art. 618, comma secondo, cod. proc. civ.. Queste trovano riscontro nel testo dell'art. 624, comma secondo, cod. proc. civ., che prevede che il provvedimento sulla sospensione è reclamabile ai sensi dell'art. 669 *terdecies* cod.proc.civ. (e la previsione è stata mantenuta anche dopo la modifica della norma operata dalla L. n. 69 del 2009) con una disposizione, la quale, ponendosi dopo quella del primo comma della norma, direttamente disciplina solo i casi di sospensione disposta nell'ambito di opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod.proc.civ., alle quali il primo comma si riferisce; trovano altresì riscontro nel testo dell'art. 624, comma quarto, cod.proc.civ.,che si occupa della sospensione disposta a seguito di opposizione agli atti, ma solo per dire applicabile ad essa il terzo comma (anche dopo la sostituzione operata dalla legge n. 69 del 2009) e non anche il secondo comma dello stesso art. 624 cod. proc. civ. Questa Corte ha tuttavia già escluso che, sulla base di tali dati normativi, si possa concludere che al provvedimento sull'istanza di sospensione emesso, in modo positivo o negativo, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. il legislatore delle riforme del 2005/2006 abbia inteso negare la soggezione al reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. (cfr. Cass. n. 11243/10, alla cui motivazione si fa integrale rinvio). La lettura costituzionalmente orientata del sistema normativo, sia come risultante dalla riforma del 2005/2006, che come (ulteriormente) riformato con la legge n.69 del 2009, - secondo le linee tracciate nel precedente da ultimo menzionato- va qui ribadita.

Corollario di quanto sopra è il principio di diritto da applicare nel caso di specie per il quale:

<< In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell'art. 618, comma secondo, che ai sensi

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

dell'art. 624 cod. proc. civ. (nel testo vigente dopo le sostituzioni intervenute per effetto dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 80 del 2005 e, successivamente, dell'art. 18 della legge n. 52 del 2006) sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* cod. proc. civ., e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi>>.

Avendo il giudice di merito concluso nel senso dell'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento adottato ex art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., il quarto motivo di ricorso si appalesa infondato.

3.- Consegue a tale ultima statuizione l'inammissibilità dei primi tre motivi, tutti relativi alla seconda delle due diverse *rationes decidendi* della sentenza impugnata, essendo venuto meno l'interesse all'impugnazione in ragione della sufficienza dell'altra a sorreggere la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.>>.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto in diritto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Tali motivi non risultano superati dagli argomenti esposti nella memoria depositata dal ricorrente.

Con la memoria si sostiene che l'opposizione agli atti esecutivi non avrebbe avuto ad oggetto la mancata sospensione del processo esecutivo, ma avrebbe avuto come unico motivo fondamentale la <<nullità del verbale di udienza dell'08/05/2007>> (pag. 2 della memoria) e che questa sarebbe conseguita al fatto che i presenti non avrebbero avuto titolo per parteciparvi, quali creditori principali o, intervenuti. Orbene, se si limita la censura a questa appena riportata

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

come risultante dalla memoria (ed a quanto in proposito argomentato in memoria), non può non concludersi nel senso dell'inammissibilità dell'opposizione, allora, e del presente ricorso, oggi, per carenza di interesse. Infatti, oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi -se non è la mancata sospensione del processo, ritenuta dal giudice di merito e ribadita nella relazione; se non è nemmeno la revoca della precedente ordinanza di ammissione alla conversione (secondo quanto detto in relazione ed assentito in memoria dal ricorrente) – finisce per essere il provvedimento di rinvio.

In proposito, la sentenza impugnata osserva che, se riferita a quest'ultimo, <<*la opposizione è stata formulata avverso un'ordinanza che non decideva nulla in concreto (salvo accogliere la richiesta dell'opponente di nullità del precedente provvedimento) atteso che fissava solo un'udienza per assumere la nuova decisione sulla richiesta di conversione*>>.

Orbene, il rinvio, in sé considerato, non è atto del processo esecutivo che possa autonomamente costituire oggetto di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.. Rispetto al provvedimento interlocutorio di rinvio, la parte è priva di interesse ad opporsi, vale a dire dell'interesse ad agire, presupponendo quest'ultimo che la parte prospetti un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. ord. n. 15355/10).

Intanto l'opposizione agli atti esecutivi è ammissibile in quanto l'opponente possa vantare un interesse alla rimozione o alla modifica dell'atto del processo esecutivo che assume essere illegittimo ovvero un interesse all'adozione di un atto del processo esecutivo il cui diniego da parte del giudice assume essere illegittimo.

La sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione, è corretta anche considerando la statuizione di inammissibilità riferita,

Guida al Diritto
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

piuttosto che all'opposizione avverso il provvedimento di diniego della sospensione, all'opposizione avverso il provvedimento di rinvio.

Né può sostenersi che questo avrebbe potuto pregiudicare il debitore esecutato in ragione del fatto che era stato disposto al fine di adottare, all'udienza alla quale il processo era rinviato, un determinato provvedimento (nel caso di specie, una nuova ordinanza di conversione) poiché allora sarebbe stata possibile l'opposizione avverso quest'ultimo provvedimento, se ed in quanto effettivamente adottato, in termini tali da pregiudicare le ragioni del debitore. Soltanto al fine di rimuovere questo provvedimento, ove lesivo di tali ragioni, si sarebbe reso necessario l'intervento del giudice, per ottenere il quale il debitore avrebbe avuto interesse all'opposizione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore di S.p.A. (difesa dall'avv) nella somma di € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, ed in favore di S.p.A. (difesa dall'avv.) nella somma di € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi.

Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2012, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione.

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 13 APR. 2012
Il Funzionario Giudiziario

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com